

false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila ».

Onorevole Ministro, ella ha facoltà di esprimere il suo parere su questo emendamento.

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perchè nell'articolo 5 si è parlato solo degli amministratori, e non anche dei liquidatori, sindaci e direttori e perfino degli impiegati, come vuole l'onorevole Biancardi, che evidentemente possono rendersi colpevoli del reato di agiotaggio? Perchè è sembrato che il reato più grave fosse quello degli amministratori, e che per gli altri fossero sufficienti le disposizioni del codice penale comune.

Ma se si vuole estendere la maggiore sanzione dell'articolo 5 della legge anche ai liquidatori, ai sindaci e ai direttori, e la Camera consente, per mio conto non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo?

SOLMI, *relatore*. Accettiamo l'estensione per i soli liquidatori, essendo sufficienti per le altre categorie le disposizioni di diritto comune.

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ripeto che accetto l'emendamento dell'onorevole Biancardi. La differenza sta solo nel minimo della pena. Secondo il Codice penale il minimo è di quindici giorni, secondo questa legge il minimo è di un anno. Se si vuole estendere la sanzione maggiore tanto ai sindaci e direttori quanto ai liquidatori, bisogna dirlo, non essendo ammessa in materia penale interpretazione estensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 5 del decreto dall'onorevole camerata Biancardi, nella formula accettata dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 5 del decreto risulta, quindi, così formulato:

« Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che, per procurare a sé o ad altri un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse

di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila. »

Passiamo all'articolo 6 del decreto. Ne do lettura:

« Gli amministratori e i direttori generali che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

« La disposizione non si applica agli amministratori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, semprechè essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione ».

A questo articolo la Commissione non ha proposto alcun emendamento. L'onorevole Biancardi propone invece che alle parole del primo comma: « Gli amministratori e i direttori generali », con cui comincia l'articolo, siano sostituite le seguenti: « Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori ».

Propone, inoltre, che lo stesso emendamento valga per il secondo comma, dove si parla degli amministratori.

L'onorevole Ministro accetta questo emendamento?

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione?

SOLMI, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Biancardi accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

L'articolo 6 allora, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per de-